

# Ordinanza che adegua ordinanze in seguito a novità connesse all'acquis di Dublino/Eurodac

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

in virtù della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sugli stranieri (LStr)  
e degli articoli 17 capoverso 6, 112b capoverso 2 e 119 della legge del  
26 giugno 1998<sup>2</sup> sull'asilo (LAsi),

*ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>3</sup>**

*Art. 1a lett. e*

Nella legge e nell'ordinanza s'intendono per:

- e. *famiglia*: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale. Conformemente all'articolo 2 lettera g del regolamento (UE) n. 604/2013<sup>4</sup>, nel quadro della procedura Dublino sono considerate familiari anche le persone giuridicamente responsabili per i richiedenti l'asilo minori e non coniugati.

*Art. 7 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

Situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo

(art. 17 cpv. 2, 3 e 6 LAsi)

<sup>2bis</sup> L'attività della persona di fiducia inizia con l'audizione sommaria secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAsi e si protrae fino al passaggio in giudicato della decisione riguardante la domanda d'asilo. Nella procedura Dublino, l'attività si protrae

RS .....

<sup>1</sup> RS **142.20**

<sup>2</sup> RS **142.31**

<sup>3</sup> RS **142.311**

<sup>4</sup> R (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

fino al trasferimento del minore nello Stato Dublino competente e abbraccia anche le procedure di cui agli articoli 76a e 80a LStr.

<sup>3</sup> La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto relativo all'asilo e alla procedura Dublino. Accompagna e sostiene nella procedura d'asilo o nella procedura Dublino il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato e adempie nello specifico i compiti seguenti:

- a. consulenza prima delle audizioni e durante le stesse;
- b. sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi probatori;
- c. assistenza nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.

*Art. 11a cpv. 2 lett. b e 3*

<sup>2</sup> La SEM può parimenti autorizzare l'entrata se:

- a. ...
- b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013<sup>5</sup> e il richiedente l'asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d'origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.

<sup>3</sup> La SEM può autorizzare l'entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013.

*Art. 29a cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) n. 1560/2003<sup>7</sup>.

*Art. 29b*            Ripresa della procedura d'asilo conformemente alla competenza secondo Dublino

(art. 35a LAsi)

<sup>1</sup> La ripresa della procedura va fissata in una decisione incidentale.

<sup>5</sup> Cfr. la nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

<sup>6</sup> Cfr. la nota a piè di pagina relativa all'art. 1a lett. e.

<sup>7</sup> R (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del R (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal R (UE) n. 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> Se un richiedente l'asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d'asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d'asilo.

*Art. 29c* Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento

(art. 31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi)

<sup>1</sup> La SEM ha la possibilità di non entrare nel merito di una domanda d'asilo, conformemente all'articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:

- a. la decisione in materia di asilo e di allontanamento costata che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di una protezione; oppure
- b. si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una richiesta successiva che non contiene elementi nuovi.

<sup>2</sup> Le spese per l'esecuzione dell'allontanamento sono rimborsate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE<sup>8</sup> e alla decisione 2004/191/CE<sup>9</sup>. La SEM è l'organo di contatto ai sensi di detta decisione.

## **2. Ordinanza 3 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>10</sup>**

*Art. 6b* Comunicazione di dati a uno Stato Dublino

<sup>1</sup> Nel quadro dell'applicazione degli accordi d'associazione a Dublino<sup>11</sup>, prima del trasferimento di un richiedente l'asilo nel competente Stato vincolato da un accordo d'associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la Svizzera deve comunicare a detto Stato i dati personali e le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona da trasferire. La procedura è retta dagli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 604/2013<sup>12</sup>.

<sup>2</sup> I dati di cui al capoverso 1 contenenti informazioni sullo stato di salute fisica e mentale del richiedente l'asilo possono essere comunicati soltanto previo consenso esplicito dell'interessato o del suo rappresentante. Se per motivi fisici o giuridici, la

<sup>8</sup> Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

<sup>9</sup> Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

<sup>10</sup> RS **142.314**

<sup>11</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4.

<sup>12</sup> R (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

persona da trasferire non è in grado di dare il proprio consenso, i dati possono essere comunicati eccezionalmente senza previo consenso esplicito laddove la tutela di interessi vitali dell'interessato o di terzi lo richieda.

*Art. 11*            Esperti in dattiloscopia  
(art. 102a<sup>ter</sup> LAsi)

<sup>1</sup> La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a esperti in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia (fedpol).

<sup>2</sup> Se la consultazione Eurodac dà un risultato, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. Gli esperti lo verificano quanto prima possibile e comunicano senza indugio l'esito della verifica alla SEM e ai servizi migratori autorizzati.

<sup>3</sup> Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione.

<sup>4</sup> La SEM informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più massimo entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali.

<sup>5</sup> I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali se:

- a. dopo la concessione della protezione internazionale da parte di uno Stato Dublino e dopo il pertinente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata che ha già registrato i dati della persona in questione e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
- b. al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata che ha già registrato i dati della persona in questione e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.

*Art. 11a*            Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati in Eurodac

<sup>1</sup> Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in Eurodac deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta alla SEM.

<sup>2</sup> La SEM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati nell'unità centrale.

<sup>3</sup> Registra tutte le domande di diritto d'accesso e le inoltra all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l'IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande.

<sup>4</sup> Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati in Eurodac che non sono stati registrati da un'autorità svizzera, la SEM deve mettersi in contatto entro un termine adeguato con gli Stati che hanno registrato i dati e trasmettere loro la domanda. La SEM informa l'interessato della trasmissione della domanda.

<sup>5</sup> La SEM tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.

<sup>6</sup> Conferma per scritto e senza indugio all'interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi.

*Art. 11b* Risarcimento di danni legati alla gestione di Eurodac

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 1958<sup>13</sup> sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.

*Art. 11c* Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac

<sup>1</sup> Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

<sup>2</sup> L'IFPDT è l'autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) n. 603/2013<sup>14</sup>. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

*Art. 12* Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta:

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>15</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dal capitolo dell'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>16</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) dedicato alla sicurezza informatica;
- c. dalle istruzioni del Consiglio federale del 14 agosto 2013<sup>17</sup> sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale.

<sup>13</sup> **RS 170.32**

<sup>14</sup> R (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.

<sup>15</sup> **RS 235.11**

<sup>16</sup> **RS 172.010.58**

<sup>17</sup> Le istruzioni possono essere consultate al seguente indirizzo Internet dell'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC): [www.isb.admin.ch](http://www.isb.admin.ch) > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica.

### 3. Ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>18</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

*Art. 83a* Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere

<sup>1</sup> Le autorità cantonali degli stranieri hanno la possibilità di allontanare nel loro Stato d'origine o di provenienza, alle condizioni di cui nella direttiva 2001/40/CE<sup>19</sup>, gli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato erogata da uno Stato vincolato da un accordo d'associazione alla normativa di Schengen<sup>20</sup> nella quale è constatato che non sono adempite le condizioni d'entrata secondo l'articolo 5 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen<sup>21</sup>.

<sup>2</sup> I Cantoni vagliano se l'esecuzione dell'allontanamento nello Stato d'origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione.

<sup>3</sup> Le spese per l'esecuzione dell'allontanamento sono rimborsate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE<sup>22</sup>. La SEM è l'organo di contatto ai sensi di detta decisione.

*Art. 87 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'immagine del volto e le due impronte digitali di cui all'articolo 71c sono utilizzate per rilasciare una carta di soggiorno conformemente al Regolamento (CE) n. 1030/2002<sup>23</sup>. L'accesso a tali dati è disciplinato dall'ordinanza SIMIC (allegato 1).

<sup>18</sup> **RS 142.201**

<sup>19</sup> Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

<sup>20</sup> Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono riportati nell'allegato 3.

<sup>21</sup> R (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal R (UE) n. 1051/2013; GU L 295 del 6.11.2013, pag. 1.

<sup>22</sup> Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

<sup>23</sup> Cfr. la nota a piè di pagina relativa all'art. 71c.

*Titolo prima dell'art. 87a*

**Capitolo 10a: Eurodac**

*Art. 87a* Esperti in dattiloscopia  
(art. 111i LStr)

<sup>1</sup> Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l'articolo 111i capoverso 6 LStr, la verifica delle impronte digitali è affidata a esperti dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) conformemente all'articolo 102a<sup>ter</sup> LAsi.

<sup>2</sup> La procedura è retta dall'articolo 11 dell'ordinanza 3 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>24</sup>.

*Art. 87b* Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in Eurodac

La procedura di esercizio del diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in Eurodac è retta dall'articolo 11a dell'ordinanza 3 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>25</sup>.

*Art. 87c* Risarcimento di danni legati alla gestione di Eurodac

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 1958<sup>26</sup> sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.

*Art. 87d* Vigilanza sul trattamento dei dati in Eurodac e sicurezza dei dati

Gli articoli 11c e 12 dell'ordinanza 3 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>27</sup> si applicano per analogia alla vigilanza sul trattamento dei dati in Eurodac e alla sicurezza dei dati.

*Art. 88a* Situazione particolare dei minorenni non accompagnati  
(art. 64 cpv. 4 e 5 e 64a cpv. 3<sup>bis</sup> LStr)

<sup>1</sup> Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito con l'aiuto di metodi scientifici se l'età indicata dal richiedente l'asilo corrisponde all'età effettiva.

<sup>2</sup> Per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età, conformemente all'articolo 64 capoverso 4 o all'articolo 64a capoverso 3<sup>bis</sup> LStr.

<sup>24</sup> RS 142.314

<sup>25</sup> RS 142.314

<sup>26</sup> RS 170.32

<sup>27</sup> SR 142.314

<sup>3</sup> La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto relativo alla procedura Dublino. Accompagna e sostiene il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure per la disposizione di misure coercitive secondo gli articoli 73–81 LStr.

<sup>4</sup> Adempie nello specifico i compiti seguenti:

- a. consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura per la disposizione di misure coercitive;
- b. sostegno nell'indicazione e acquisizione di mezzi probatori;
- c. assistenza nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.

<sup>5</sup> La competente autorità cantonale comunica senza indugio alle altre autorità cantonali e federali coinvolte nonché al minorenne la nomina di una persona di fiducia.

#### **4. Ordinanza del 4 settembre 2013<sup>28</sup> sulle fasi di test**

*Art. 5* Persona di fiducia per richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati  
(in deroga all'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi)

<sup>1</sup> Fintanto che richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati soggiornano in un centro della Confederazione, il rappresentante legale di cui all'articolo 25 adempie altresì i compiti di una persona di fiducia.

<sup>2</sup> L'attività della persona di fiducia secondo l'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>29</sup> prende inizio non appena terminata la rappresentanza legale con il passaggio in giudicato secondo l'articolo 25 capoverso 3 della decisione presa nel quadro della procedura Dublino. Si protrae fino al trasferimento del minorenne nello Stato Dublino competente.

<sup>3</sup> Se entro pochi giorni è possibile effettuare il trasferimento del minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente direttamente dal Centro della Confederazione, la rappresentanza legale secondo l'articolo 25 può essere eccezionalmente prorogata nonostante il passaggio in giudicato della decisione presa nel quadro della procedura Dublino.

*Art. 16 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il confronto dei dati conformemente all'articolo 102a<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 LAsi e la domanda di ammissione o riammissione indirizzata al competente Stato vincolato da un accordo d'associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino) sono effettuati durante la fase preparatoria.

<sup>28</sup> RS 142.318.1

<sup>29</sup> RS 142.311

*Art. 18 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le decisioni di non entrata nel merito prese nel quadro della procedura Dublino vanno notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione, da parte dello Stato Dublino interpellato, della domanda di trasferimento secondo gli articoli 22 e 25 del regolamento (UE) n. 604/2013<sup>30</sup>.

*Art. 39 rubrica e cpv. 3*

**Ordine di carcerazione**

(in deroga all'art. 80 cpv. 1, secondo e terzo periodo e all'art. 80a cpv. 1 lett. a LStr)

<sup>3</sup> Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione nel quadro della procedura Dublino (art. 76a LStr) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.

**5. Ordinanza del 22 ottobre 2008<sup>31</sup> concernente l'entrata e il rilascio del visto**

*Art. 8 cpv. 3 e 3bis*

<sup>3</sup> L'obbligo ha effetto a decorrere dalla data d'entrata nello spazio Schengen e si estingue 12 mesi dopo tale data.

<sup>3bis</sup> *Abrogato*

**II**

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>30</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

<sup>31</sup> RS **142.204**